



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Mauro Martinelli	Presidente
dott.ssa Marianna Cocca	Giudice relatore ed estensore
dott. Vincenzo Cantelli	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al n. 27-2//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della

nonché i suoi soci illimitatamente responsabili

, rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore

ricorrente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Ricostruzione del procedimento.

Il presente procedimento di omologa trae origine dal ricorso depositato il 05/05/2025 dalla società e dai soci illimitatamente responsabili, con cui è stato richiesto l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di presentazione del piano e contestuale domanda di misure protettive e cautelari.

La società ha ad oggetto un'attività nel settore della ristorazione e servizi alimentari, consistente, in particolare, nella produzione e vendita di cibi da asporto, fornitura di pasti preparati, servizi di catering e banqueting per eventi (in particolare matrimoni), lavorazioni artigianali alimentari, commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari, gestione di enoteca, somministrazione di alimenti e bevande.

Con decreto del 06/05/2025, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la propria competenza, assegnato il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e nominato il commissario giudiziale, dott. Andrea Ranieri, imponendo altresì obblighi informativi e il versamento iniziale delle spese.

All'esito dell'udienza del 04/06/2025, con provvedimento del 09/06/2025 sono state confermate le misure protettive per 75 giorni e concesse alcune misure cautelari. Nel corso della fase prenotativa, con provvedimenti del 03/06/2025, 24/06/2025 e 30/07/2025 sono stati autorizzati pagamenti di crediti pregressi funzionali alla continuità aziendale; successivamente, con provvedimento del 10/07/2025 è stata concessa una proroga di 60 giorni del termine per il

deposito del piano, accompagnata in data 30/07/2025 dalla proroga delle misure protettive e dall'autorizzazione ad assunzioni funzionali alla prosecuzione dell'attività.

La società ha quindi depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo completo di proposta e piano, in continuità aziendale, in data 05/09/2025.

Sinteticamente e come più approfonditamente descritto nel provvedimento di ammissione e nel parere del commissario, il piano concordatario – riferito temporalmente al periodo maggio 2025 – aprile 2030 – prevede la prosecuzione dell'attività in continuità aziendale diretta, con soddisfacimento dei creditori mediante flussi di gestione, apporti di finanza esterna e contributi dei soci.

Il commissario giudiziale ha reso il proprio parere il 23/09/2025 e, all'esito dell'audizione della ricorrente e di ulteriore parere del commissario in data 25/10/2025 sulla memoria ex art. 47, comma 4, C.C.I.I. e della verifica dei requisiti di cui all'art. 87 C.C.I.I., il Tribunale, ritenuta la proposta rituale, non manifestamente inidonea e preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, in quanto idonea a garantire una migliore soddisfazione dei creditori e la conservazione dei valori aziendali, con decreto del 12/11/2025, il Tribunale ha quindi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.

È stato fissato il termine per la comunicazione ai creditori al 03/12/2025, nonché il periodo per l'espressione del voto, individuato tra il 24/02/2026 e il 27/02/2026 (ore 12:00). Alla società è stato altresì imposto il versamento di euro 15.000 entro quindici giorni e l'obbligo di deposito di relazioni trimestrali sull'andamento della gestione. Contestualmente, le misure protettive sono state prorogate per la durata di sei mesi.

All'esito del regolare svolgimento degli incombeni antecedenti al voto, depositata in data 17/02/2026 la relazione definitiva del commissario giudiziale ex art. 107 comma 6 C.C.I.I., con le osservazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate ed i chiarimenti della società ricorrente, la proposta di concordato preventivo è stata sottoposta al voto dei creditori, secondo quanto stabilito nel decreto di apertura.

Ebbene, l'art. 109 comma 5 C.C.I.I. prevede che *"il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore"*: avendo votato favorevolmente solo 4 classi su 12, con ricorso del 9/03/2026, la parte ricorrente ha formulato *"istanza di ristrutturazione trasversale e di omologa (art. 111, 112, 2° comma, 48, 109, 5° comma, 88, 4° comma c.c.i.i.)"*.

Con provvedimento del 12/03/2026, questo Tribunale preso atto della richiesta del debitore di procedersi con l'omologazione, ha fissato per il giorno 14/05/2026 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali contestazioni disponendo che il decreto fosse iscritto nel registro delle imprese ai sensi del comma 1 dell'art. 48 C.C.I.I. e notificato a cura del debitore al commissario giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione.

2. Sintesi della proposta

La proposta di concordato preventivo è articolata su un piano, di durata quinquennale (maggio 2025 – aprile 2030), costruito sulla prosecuzione dell'attività aziendale, ritenuta funzionale alla preservazione dell'avviamento e dei livelli occupazionali, e alla generazione di flussi destinabili al ceto creditorio. La proposta si colloca, dunque, nell'ambito del concordato in continuità aziendale, con utilizzo del valore di liquidazione, del valore di continuità (flussi prospettici), di finanza esterna condizionata all'omologa, nonché del contributo patrimoniale dei soci (beni e disponibilità).

Come meglio spiegato nel provvedimento di ammissione, il passivo è articolato in 12 classi, per complessivi € 755.062,99, costruite secondo criteri di omogeneità giuridico-economica e nel rispetto delle prescrizioni del Codice della crisi, in particolare degli artt. 85 e 88 C.C.I.I.

La proposta prevede il pagamento integrale delle prededuzioni (in parte dilazionato), pagamento integrale dei crediti garantiti e privilegiati capienti, soddisfacimento parziale dei crediti erariali e previdenziali nell'ambito di transazione fiscale, pagamento minimale dei chirografari (2%).

L'attivo complessivo nel piano è stimato in € 383.033,98, così composto: € 157.237,13 da continuità aziendale, € 92.063,64 da finanza esterna, € 133.733,21 da patrimonio personale dei soci.

Va rilevato che, come evidenzia anche il commissario dott. Ranieri, l'elemento centrale della proposta è il flusso da continuità, quantificato in € 141.737,13 sull'intero arco del piano, derivante da una proiezione di ricavi costanti pari a circa € 928.900 annui, con utile medio annuo superiore a € 90.000. Come accennato, è poi previsto un apporto di € 92.063,64, distribuito progressivamente tra il 2025 e il 2030, con impegni assunti da terzi (tra cui [REDACTED], supportati dalla disponibilità a costituire un vincolo ex art. 2645-ter c.c. su immobile di proprietà. I soci mettono poi a disposizione immobili per complessivi € 93.000,00, strumenti finanziari per € 40.733,21, per un totale di € 133.733,21, tenuto conto che, in ipotesi di liquidazione, il patrimonio personale dei soci sarebbe comunque aggredibile.

Come più diffusamente argomentato nel prosieguo, con riguardo alle modalità di soddisfacimento del ceto creditorio, la proposta distingue chiaramente tra risorse da liquidazione (distribuite secondo APR), da continuità (RPR), da finanza esterna (libera allocazione). Sinteticamente si prevede il pagamento integrale delle prededuzioni (con rateizzazione: 50% novembre 2026, saldo aprile 2030) e dei crediti ipotecari e pignoratizi, il pagamento dei crediti privilegiati previdenziali/tributari con soddisfacimento tra circa 6% e 26,73% e dei creditori chirografari al 2% (aprile 2030).

La proposta non ha conseguito le maggioranze ex art. 109 C.C.I.I.

Come accennato, a fronte di tale esito negativo, la società ha tempestivamente formulato istanza ex art. 111 C.C.I.I., con prospettazione dell'applicazione del *cram down* fiscale-previdenziale ex art. 88, comma 4 C.C.I.I.

3. Presupposti di cui all'art. 112 comma 1 C.C.I.I.

Deve dunque anzitutto procedersi ad un controllo di legittimità che riguarda la verifica della ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge. Si tratta di effettuare il controllo di legittimità, per come delineato dall'art. 112, comma 1, C.C.I.I., in forza del quale il tribunale omologa il concordato verificati, in primo luogo: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.

Ebbene, deve anzitutto ritenersi riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione depositata ex art. 39 C.C.I.I. (lett. a); successivamente al decreto di apertura, il commissario giudiziale ha inviato la comunicazione prescritta dall'art. 104 C.C.I.I. e poi inviato la copia integrale della relazione ex art. 105 C.C.I.I. e poi la relazione ex art. 107 C.C.I.I., con trasmissione a tutti i creditori/parti interessate ed alla Società debitrice unitamente ai relativi allegati (costituiti dagli elenchi dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare dei crediti per cui sono risultati ammissibili in ciascuna classe).

In questa fase, è pervenuta [REDACTED] una nota di "osservazioni di cui all'art. 107 comma 4 CCII", cui ha fatto seguito una memoria di replica dalla difesa della società, regolarmente trasmesse ed esaminate dal commissario giudiziale nella Relazione "definitiva" ex art. 107, sesto comma, C.C.I.I.

Venendo agli esiti del voto (lett. b), deve osservarsi che le procedure di voto si sono svolte correttamente.

Come esposto dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 110 C.C.I.I. depositata in data 2/03/2026, hanno espresso voto complessivamente 21 creditori (18 favorevoli e 3 contrari), mentre 14 creditori si sono astenuti ed un creditore ha espresso un voto tardivo (oltre il termine fissato).

Il concordato è quindi risultato approvato in 4 classi su 12, e precisamente:

- Classe 1 (crediti professionali privilegiati): 100% favorevole
- Classe 9 (piccole imprese): favorevole per 86,62% del valore della classe
- Classe 10 (altri chirografari): favorevole per 57,57%
- Classe 11 (credito [REDACTED] chirografario garantito da terzi): 100% favorevole;

Il concordato è stato invece respinto da 6 classi, ossia:

- Classe 2 [REDACTED] privilegio art. 2753 c.c.) — contrari al 97,05%;
- Classe 3 (medesima categoria, quota capiente) — contrari al 97,05%;
- Classe 4 (medesima categoria, privilegio ex art. 2754 c.c.) — contrari al 97,71%;
- Classe 5 (Erario privilegio ex art. 2752 co. 1 c.c.) — contrari al 100%;
- Classe 6 (Erario privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c.) — contrari al 100%
- Classe 8 (crediti tributari/previdenziali degradati al chirografo) — contrari al 98,72%.

Le classi 7 (enti locali, quota capiente) e 12 (quota incapiente enti locali) si sono astenute.

È dunque mancata l'adesione delle classi pubblicistiche, che risultavano determinanti ai fini del *quorum*.

Deve inoltre confermarsi in questa sede il giudizio – già positivo in occasione del decreto di apertura della procedura adottato da questo tribunale – sull'ammissibilità della proposta (lett. c) e sulla sussistenza in capo alla società della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza. Pure con riguardo ai requisiti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 112, comma 1, C.C.I.I., va ribadita la valutazione già espressa con il decreto *ex art. 47 C.C.I.I.*, in relazione alla corretta formazione delle classi ed alla parità di trattamento dei creditori all'interno di esse.

La lett. f) prevede poi una verifica in ordine al fatto che, nel caso di concordato in continuità aziendale, tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.

In disparte il tema dell'unanimità delle classi (le conseguenze della cui assenza si andranno ad esaminare nei successivi paragrafi), deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal commissario giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato *ex art. 48, comma 2, C.C.I.I.*, come l'indagine prognostica sulla idoneità del piano – comunque già prospettata dalla debitrice a fondamento della proposta ed attestata dalla dr.ssa Irene Gnani, incaricata della redazione della relazione *ex art. 87, comma 3, C.C.I.I.* – a determinare risultati in termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori dia esito positivo.

Le valutazioni già contenute nel decreto di apertura hanno ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito della successiva gestione aziendale, per come emerge nelle relazioni sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, depositate secondo la tempistica indicata nel decreto di ammissione (cfr. da ultimo quella relativa al periodo febbraio/aprile 2026, depositata il 5/05/2026).

4. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I.

Come anticipato, l'art. 112, comma 2, C.C.I.I. disciplina l'omologazione nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'unanimità delle classi, prevedendo che, nel concordato in continuità aziendale, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa se ricorrono congiuntamente quattro condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, c. 7;

- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nella specie appaiono sussistere tutti i presupposti.

L'analisi delle prime due condizioni presuppone una premessa circa l'ordine di soddisfacimento dei crediti.

L'"absolute priority rule" (APR) è la regola che deriva dall'applicazione dei principi generali sulla responsabilità patrimoniale, per come sanciti dagli artt. 2740 ss. c.c.

L'art. 84, comma 6, C.C.I.I. ha introdotto la "relative priority rule" (RPR), per cui, nel concordato in continuità, una volta esaurite le risorse attive che corrispondono al valore dell'attivo stimato come realizzabile nell'alternativa liquidatoria, le risorse eccedenti che derivano dalla continuità aziendale (su cui si fonda il piano di concordato in continuità) possono essere liberamente distribuibili in deroga al dettato codicistico, purché i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Ebbene, le prime due condizioni riguardano proprio il rispetto della regola di priorità di cui al suddetto art. 84, comma 6, c.c.

Sussiste, nel piano concordatario proposto dalla [REDACTED] anzitutto il requisito di cui al punto a), ossia che il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Come certificato dalla dott.ssa Irene Gnani nell'attestazione, e confermato dal commissario giudiziale, il valore di liquidazione è indicato in euro 218.705,46: sulle componenti di tale valore si è già detto in sede di ammissione e si tornerà nel paragrafo successivo.

Per quanto qui rileva, basti notare che detto valore viene considerato nel piano e *"distribuito nel rispetto rigoroso delle legittime cause di prelazione, quindi con applicazione del principio dell'Absolute Priority Rule" che sarebbe stato utilizzato in sede di liquidazione giudiziale*" (cfr. pag. 61 relazione del commissario giudiziale). Spiega il dott. Ranieri che in sede di piano è distribuita, con il principio in esame, la minore somma di € 196.607,34, ma che tale valore deve ritenersi individuato correttamente in quanto la somma di € 12.576,49 è relativa a TFR e non è corrispondere stante la prosecuzione dei rapporti di lavoro, mentre € 9.521,62 sono rappresentativi di debiti personali dei soci, non soddisfatti in sede concordataria.

Applicando detta regola al valore di liquidazione, le spese della procedura e i compensi professionali (commissario, advisors, attestatore) vengono integralmente soddisfatti; i creditori assistiti da garanzie reali ([REDACTED]) per il privilegio

ipotecario) ricevono un trattamento conforme alla rispettiva posizione: integrale per i crediti capienti, mentre per il credito ipotecario di secondo grado della riscossione si registra una soddisfazione limitata alla capienza (circa il 55,54%); i crediti di lavoro e assimilati (retribuzioni, TFR, previdenza complementare, professionisti privilegiati) risultano anch'essi integralmente soddisfatti nei limiti del valore disponibile. Infine, i crediti previdenziali privilegiati () ottengono un soddisfacimento parziale, sostanzialmente intorno al 14,77% nell'ambito della sola distribuzione del valore liquidatorio.

Riscontrata la corretta distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola dell'APR, occorre ora procedere al controllo, previsto dall'art.112, comma 2, lett. b), che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (fermo il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti). Tale previsione costituisce l'adattamento nel diritto interno della lett. c) dell'art. 11 della cd. Direttiva Insolvency – n. 2019/1023, di cui si è già accennato e che vincola, quanto alle ristrutturazioni trasversali ad assicurare che *“le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori”*.

Dunque, con riferimento al plusvalore da continuità, la norma riproduce la regola di priorità relativa temperata, per cui il valore eccedente il *quantum* del valore liquidabile deve essere suddiviso in modo che i creditori delle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno paritetico rispetto alle classi dello stesso grado e più vantaggioso di quello delle classi di grado inferiore.

Mediante la regola della RPR (Relative Priority Rule) è distribuita la componente rappresentata dal flusso di cassa da continuità aziendale, stimata complessivamente in € 141.737,13.

Tuttavia, ai fini della distribuzione, tale importo viene ridotto a € 94.363,01, in quanto occorre tener conto delle differenze tra scenario concordatario e liquidatorio (maggiori attività e passività della liquidazione).

Applicando la Relative Priority Rule, una parte è destinata a incrementare i costi prededucibili (compenso del commissario e fondo rischi), una quota significativa è rivolta ai crediti previdenziali privilegiati, che ricevono percentuali ulteriori (circa 10% o inferiori a seconda della classe); i crediti tributari privilegiati, gli enti locali e altri crediti privilegiati minori vengono soddisfatti in misura ancora più contenuta; infine, i creditori chirografari (classi 9, 10, 11 e 12) ricevono una percentuale pari al 2%; anche i crediti degradati o chirografari di natura fiscale/previdenziale (classe 8) sono soddisfatti in misura simile (circa 2%).

Vi è poi una terza componente, costituita dall'apporto di finanza esterna, pari a € 92.063,64, liberamente distribuibile in quanto non derivante dal patrimonio del debitore. Tale risorsa viene impiegata in modo selettivo, ossia, in primo luogo, per integrare la soddisfazione del creditore

ipotecario di secondo grado [REDACTED]), che viene così pagato integralmente; in parte per crediti fiscali e previdenziali incapienti o chirografari, con percentuali modeste (circa 2%); in misura prevalente per il pagamento integrale dei fornitori strategici, già autorizzati in corso di procedura.

Conclusivamente, ritiene il Tribunale che la struttura distributiva del piano rispetti i principi normativi (APR e RPR), consentendo una allocazione razionale e coerente delle risorse; quanto in particolare al profilo più delicato della RPR, la continuità aziendale e la finanza esterna rappresentano elementi decisivi per l'incremento dell'attivo, per cui i creditori di ciascuna classe, come ha dettagliatamente esposto il commissario nel suo parere, risultano destinatari di un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi di "*grado inferiore*".

Nessun dubbio poi circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera c), posto che nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito.

La condizione alla lett. d) impone, come prima ipotesi, che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. Come già esposto, la presente condizione non risulta direttamente integrata per cui occorre fare riferimento, al riguardo, alle previsioni di cui all'art. 88, comma 4, C.C.I.I..

5. Il *cram down* fiscale e previdenziale

Il comma 4 dell'art. 88 C.C.I.I. è dedicato espressamente al concordato in continuità e stabilisce che, ferme restando le altre condizioni previste ex art. 112 C.C.I.I., il tribunale debba omologare il concordato anche in mancanza di adesione (ricomprensivo anche il voto contrario) da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la relativa proposta di soddisfacimento non risulti deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Nell'ipotesi in cui si realizzi la condizione della "*non deteriorità della proposta*", il tribunale omologa se tale adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista, ai fini della omologazione, dal primo periodo dell'art. 112, c. 2, lett. d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1 (cioè quelle dei creditori pubblici).

Nel caso di specie le classi di crediti fiscali e previdenziali sono 6, per cui la loro adesione è determinante ai fini della maggioranza di cui alla lett. d), ricorrendo comunque anche l'altra ipotesi, in quanto escludendo le sei classi pubbliche, si avrebbe la maggioranza.

Occorre quindi verificare la realizzazione della citata condizione, muovendo in primo luogo dalla valutazione delle attività aziendali.

Il commissario giudiziale ha proceduto ad una ricostruzione analitica dell'attivo, assumendo come riferimento la situazione contabile al 07/05/2025, distinguendo tra valore in ipotesi di continuità aziendale e valore realizzabile in liquidazione giudiziale.

Le principali voci dell'attivo sono oggetto di valutazione differenziata.

Ad esempio, le rimanenze, pari a € 2.136,55, non possono essere valorizzate nel piano (essendo funzionali alla gestione), ma integralmente computate in liquidazione (€ 2.136,55); i crediti verso clienti sono già incassati ed analogamente non rilevano nel piano ma sono considerati interamente recuperabili in liquidazione (€ 7.911,98); anche gli altri crediti vengono considerati a seconda della loro concreta recuperabilità.

Le immobilizzazioni materiali hanno un valore contabile € 20.135,59, stimato in € 15.650,00 e sono ritenuti non monetizzabili autonomamente né nel piano né in liquidazione (in quanto assorbite nel valore aziendale), così come i crediti verso Erario (€ 8.401,06), compensabili, dunque non rappresentano effettivo attivo e le immobilizzazioni immateriali (€ 978,00) e i risconti attivi (€ 410,93), correttamente esclusi per loro natura non liquidabile.

Significativa – ai fini della valutazione di non deteriorità – è la differenza tra le componenti attive straordinarie.

Infatti, il valore dell'azienda, stimato in € 50.000,00, è rilevante solo in liquidazione (non nel piano, trattandosi di continuità), mentre il flusso di continuità aziendale (valore complessivo € 141.737,13), derivante da ricavi costanti (previsti in € 928.900 annui) e utile netto medio annuo è interamente computato nel piano, ma non nella liquidazione. Nel piano è computata anche la finanza esterna: € 92.063,64, erogata progressivamente e subordinata all'omologa.

L'attivo personale dei soci, per disponibilità liquide e strumenti finanziari pari ad € 40.733,21 e per immobili per € 93.000,00, è considerato in entrambi gli scenari.

Dalle tabelle di riepilogo al par. 5.1 del parere ex art. 48 del commissario giudiziale, emerge un attivo in continuità aziendale pari ad € 383.033,98 ed un attivo in liquidazione giudiziale: € 218.705,46.

Va rilevato che il differenziale positivo del piano (circa € 164.328,52) è principalmente dovuto ai flussi da continuità ed alla finanza esterna.

Così individuato l'attivo, occorre individuare l'altro parametro necessario al giudizio di "non deteriorità" richiesto dall'art. 88, ossia la valutazione delle passività aziendali.

Il commissario ha proceduto quindi all'esame del passivo, adottando criteri prudenziali e recependo le risultanze delle osservazioni ex art. 107, comma 4, C.C.I.I. [REDACTED]

Le spese prededucibili e oneri di procedura sono quantificate in € 167.202,09 nel piano (contro € 133.096,58 in liquidazione), mentre i debiti verso i lavoratori sono pari ad € 10.847,98 nel piano e ad € 23.424,47, con una differenza dovuta all'inclusione del TFR in liquidazione.

Venendo ai debiti fiscali, con importi coincidono tra piano e liquidazione, essi ammontano ad un totale di € 323.883,08, di cui privilegiati € 319.132,46; e chirografari € 4.750,62. Nelle citate osservazioni ex art. 107, comma 4, C.C.I.I., l'Agenzia aveva indicato il proprio credito proprio in € 319.132,46, superiore di € 812,73 a quello indicato nel piano; stante la conferma da parte della società, il commissario ha recepito la maggiore quantificazione riducendo il fondo rischi, nella sostanziale irrilevanza sulla fattibilità del piano, stante la marginalità della differenza.

I debiti previdenziali sono pari ad € 333.976,78 (di cui € 311.429,59 privilegiati e € 22.547,19 chirografari).

Tralasciando qui la ricostruzione degli altri debiti per la quale si rinvia alla relazione del commissario, la sintesi del passivo individua quello da piano in € 1.024.773,84 (€ 836.912,29 privilegiati ed € 187.861,55 chirografari) ed un passivo nello scenario liquidatorio in € 1.169.745,10 (comprensivo anche dei debiti personali dei soci).

Dal raffronto di questi valori il commissario giudiziale conclude espressamente che *“la proposta della società debitrice è certamente migliorativa, quindi non deteriore, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”*.

Ritiene il tribunale di condividere questa valutazione per le ragioni che seguono.

In disparte le poste recuperabili sia nel piano sia in ipotesi di apertura della liquidazione, si è visto che diverse poste attive — pur dotate di valore contabile — non siano suscettibili di autonoma valorizzazione nel piano, in quanto funzionalmente assorbite nella gestione corrente, ma si tratta di valori di rilevanza non significativa.

Rilievo centrale assumono, invece, le componenti straordinarie dell’attivo, che costituiscono il fulcro della sostenibilità della proposta.

In primo luogo, il valore dell’azienda, stimato in € 50.000,00, è considerato solo nell’ipotesi liquidatoria, atteso che il piano si fonda sulla prosecuzione dell’attività. Quanto alle ulteriori possibili utilità derivanti dalla liquidazione giudiziale, il commissario esclude che possano emergere vantaggi significativi rispetto allo scenario concordatario: se è ovvio che la dichiarazione di liquidazione comporterebbe l’estensione automatica della procedura anche ai soci illimitatamente responsabili, con acquisizione dei loro beni, tuttavia, tali beni risultano già integralmente messi a disposizione del piano e non si prospettano ulteriori azioni recuperatorie o risarcitorie idonee a incrementare significativamente l’attivo, come si esporrà anche nel prosieguo.

Invece, il flusso di continuità aziendale, quantificato complessivamente in € 141.737,13, derivante da una previsione di ricavi costanti pari a circa € 928.900 annui e da una redditività progressivamente consolidata, con un flusso destinato al servizio del debito variabile tra € 26.169,50 e € 28.894,66 per ciascun esercizio è previsto solo nell’ipotesi di continuità; a tali risorse si somma la finanza esterna, condizionata all’omologa.

È dunque innegabile che il maggior valore del piano sia integralmente riconducibile ai flussi futuri e agli apporti esterni: tale vantaggio è quindi dichiaratamente accompagnato da una significativa alea di realizzazione, correlata alla natura dell’attività esercitata — ristorazione e catering — caratterizzata da domanda non stabile e da assenza di contratti di durata.

Nelle osservazioni ex art. 107 comma 4 C.C.I.A.A., l’Erario ha evidenziato la debolezza delle previsioni del piano industriale, fondato su dati costanti per l’intero quinquennio.

Sul punto, ritiene il Tribunale che la natura dell’attività non possa essere ostativa ad una previsione credibile circa i ricavi: l’attendibilità della previsione è data dall’esame dei risultati effettivamente

conseguiti nel 2025 (ricavi pari a € 967.642,67, superiori a quelli ipotizzati nel piano) e dai contratti già acquisiti per il 2026. Il commissario, pur riconoscendo l'esistenza di un rischio strutturale legato alla natura non programmabile dell'attività, ha riconosciuto la coerenza delle previsioni.

Peraltro, nell'individuazione dell'attivo concordatario, riveste valore decisivo anche la finanza esterna, rispetto alla quale [REDACTED] ha contestato sia la sua destinazione (in parte diretta a soddisfare creditori ipotecari personali dei soci), sia l'incertezza della sua effettiva acquisizione.

Quanto alla destinazione, va rilevato che – secondo quanto risulta dalla relazione del commissario – tale posta dell'attivo, liberamente allocabile, integra il soddisfacimento dei creditori privilegiati (incluso l'Erario), consentendo pagamenti non sostenibili con il solo valore di liquidazione e contribuisce quindi, in maniera decisiva, al miglioramento delle percentuali di soddisfo.

Con riguardo alla sua certezza, essa è garantita mediante vincolo di destinazione su immobile di terzi (i genitori di uno dei soci): va riconosciuta la legittimità della soluzione che, pur non eliminando in modo assoluto l'incertezza circa il realizzo effettivo delle somme promesse, costituisce una seria garanzia di poter accedere alle somme.

Essendo quella che compete al tribunale una valutazione comparativa tra il piano concordatario sottoposto al giudizio di omologa e l'alternativa liquidatoria, è opportuno considerare che, nel caso di specie, anche l'attivo ipotizzato in ipotesi di liquidazione non è esente da profili di incertezza.

Oltre il 20% dell'attivo in ipotesi liquidatoria è costituito dal valore dell'azienda, stimato in € 50.000,00 dagli *advisors* che hanno predisposto la relazione contenuta nel doc.13 allegato alla proposta ed al correlato piano. La valutazione è stata effettuata con applicazione del metodo misto patrimoniale - reddituale, comunemente utilizzato nella prassi operativa professionale, che attribuisce rilievo sia alla componente puramente materiale dell'azienda (ad es. cespiti) che alla capacità della stessa di generare reddito. Come spiegato dal commissario giudiziale, tale valore di stima ricomprende pertanto sia il valore dei beni mobili di proprietà della società, oggetto di autonoma valutazione da parte [REDACTED] sia il valore intrinseco dell'avviamento. Il commissario ha espresso *“riserve circa l'effettiva possibilità di realizzazione di tale somma, configurando [REDACTED] società a carattere strettamente personale, quindi con attività correlata alle capacità dei [REDACTED]”*.

Dunque, se l'attivo concordatario risente dell'alea connessa alle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, quello liquidatorio è anch'esso incerto, sostanzialmente per la medesima ragione, ossia che l'azienda esprime un valore strettamente connesso al suo esercizio ed all'apporto professionale dei soci, valore che appare aver maggiori potenzialità di consolidamento mediante la continuità.

A tale valutazione si aggiunge che, sotto il profilo del passivo, dal raffronto emerge un quadro nel quale il piano concordatario, pur non riducendo sensibilmente l'esposizione debitoria, consente una miglior gestione della stessa attraverso il differenziale positivo dell'attivo.

In particolare, quanto ai creditori assistiti da garanzie reali (ipotecarie o pignoratizie), la posizione risulta significativamente migliorativa nel concordato, poiché il creditore ipotecario di secondo grado (██████████) consegue il pagamento integrale (€ 36.941,38), rispetto a una soddisfazione stimata nel 55,54% (€ 20.517,64) in sede liquidatoria, grazie all'integrazione della finanza esterna. Gli altri creditori garantiti risultano integralmente soddisfatti in entrambe le ipotesi.

Anche con riguardo ai crediti privilegiati mobiliari, il concordato garantisce complessivamente livelli di soddisfazione più elevati. In particolare, i crediti assistiti da privilegio previdenziale e fiscale (██████████) ricevono percentuali di soddisfacimento variabili (tra circa il 4% e il 25%), comunque superiori rispetto alla liquidazione, dove in più casi la soddisfazione sarebbe nulla o inferiore.

Quanto ai crediti chirografari, i creditori della classe 8 (crediti degradati o originariamente chirografari di natura fiscale/previdenziale) nel concordato ricevono circa il 2,31, mentre nella liquidazione giudiziale, invece, tali categorie non avrebbero sostanzialmente alcuna prospettiva di pagamento.

Dunque, sia in generale che per quanto rileva soprattutto con riguardo ai crediti fiscali e previdenziali delle classi dissenzienti, deve ritenersi – in coerenza con quanto evidenziato dal commissario giudiziale – che la proposta concordataria sia non solo non peggiore, ma migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in termini quantitativi (maggiore massa attiva), sia in termini distributivi (più ampia platea di creditori soddisfatti e percentuali più elevate), fondando tale maggior convenienza sia sui flussi futuri che sugli apporti esterni.

Il commissario giudiziale ha esaminato anche ulteriori profili rilevanti ai fini dell'omologazione, soffermandosi sulla condotta del debitore, sull'assenza di proposte concorrenti, sul tema dei prelevamenti soci, sulle possibili utilità derivanti dalla liquidazione giudiziale e sulle misure previste per fronteggiare eventuali scostamenti del piano.

Sotto il primo aspetto, viene esclusa la sussistenza di condotte fraudolente o di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 106 C.C.I.A.A. I soci illimitatamente responsabili non risultano aver posto in essere operazioni idonee a falsare la rappresentazione della situazione patrimoniale, essendo il piano e la proposta coerenti con i dati effettivi alla data di riferimento e non emergendo né occultamenti dell'attivo né esposizione di passività fittizie.

Con riferimento alle proposte alternative e alle garanzie offerte, non risultano presentate soluzioni concorrenti né sono state prestate garanzie ulteriori.

Il commissario giudiziale, riprendendo considerazioni già svolte in sede di ammissione, si è soffermato anche sui prelevamenti effettuati dai soci, quantificati in complessivi € 163.043,23, eccedenti gli utili conseguiti. Tali somme, destinate al soddisfacimento di esigenze personali, non incidono sulla correttezza della proposta né altera il grado di soddisfacimento dei creditori, in quanto i soci hanno comunque messo a disposizione il proprio patrimonio personale (immobili e

strumenti finanziari) per un valore complessivo di € 133.733,21 e la situazione è stata trasparentemente rappresentata ai creditori nel piano, evitando alterazioni del processo decisionale del ceto creditorio né una distorsione del voto. Ferma la possibile rilevanza dei prelevamenti sul piano della responsabilità,

il suo eventuale accertamento non avrebbe utili concreti ai fini del recupero in sede procedurale, atteso l'integrale coinvolgimento del patrimonio personale dei soci.

Infine, con riguardo alle misure previste in caso di scostamenti del piano, viene evidenziato che la società ha approntato strumenti di mitigazione del rischio (fondo rischi, disponibilità dei soci a rinunciare alle somme destinate al proprio sostentamento (pari a € 10.000 annui ciascuno), ove necessario per garantire l'equilibrio del piano.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, deve ritenersi verificata la condizione di non deteriorità della proposta, per come prevista ai fini del *cram down* fiscale e previdenziale dall'art. 88 C.C.I.I.

Il precipitato di questa valutazione è che si può, nel caso di specie, pervenire all'omologa, assumendo rilievo centrale il giudizio di "non deteriorità": sebbene in tema di concordato liquidatorio, la Suprema Corte, Sez. Prima, del 22/04/2026 n. 10723 ha ribadito come il controllo giudiziale nel *cram down* fiscale è circoscritto alla verifica che la proposta sia più conveniente per l'Erario rispetto alla liquidazione giudiziale.

Nel concordato in continuità, come si è visto, lo scrutinio cui è chiamato il Tribunale è espresso in termini di "non deteriorità" e non di "convenienza" (concetto richiamato nel comma 3 in tema di concordato liquidatorio), ma analoga non può che ritenersi la valutazione, risultando questo parametro è esclusivo e sufficiente, in totale coerenza con la formulazione della norma e con la logica economica della procedura.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il carattere non deteriore — e anzi migliorativo — della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria con riferimento agli enti destinatari della proposta di transazione fiscale consente di ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 88, comma 4, C.C.I.I.

Ne consegue che il superamento del dissenso manifestato dai creditori tributari e previdenziali determina il raggiungimento della maggioranza delle classi (diventando favorevoli 10 su 12), secondo il meccanismo della ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I., risultando raggiunta la maggioranza prevista dalla lettera d).

Peraltro, come correttamente rileva la società debitrice nella propria istanza di omologa, la Suprema Corte ha chiarito, sebbene con riguardo al testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024, non significativa sul punto, che l'omologazione forzata ex art. 112, comma 2, postula l'adesione di una sola classe di creditori votanti, "in quanto l'espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 citato, va interpretata come riferibile all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell'ambito di una maggioranza comunque necessaria" (Cass. Sez. I, 30/03/2026, n. 7663).

Infine, ai sensi dell'art. 112, comma 3, C.C.I.I. nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale: nella specie non vi è stata alcuna opposizione da parte dei creditori dissenzienti, essendosi [REDACTED] limitata alle osservazioni ex art. 107 C.C.I.I. Deve comunque evidenziarsi che, nell'esame dei presupposti per procedere al *cram down* fiscale e previdenziale, si è dato conto di come la proposta concordataria risulti non solo "non deteriore", ma anche migliorativa, posta la soddisfazione di tutti i creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale, presentandosi la soluzione concordataria conveniente sia in termini percentuali che assoluti.

6. Statuizioni conclusive

In definitiva, il concordato presentato dalla [REDACTED] e dai soci illimitatamente responsabili, [REDACTED] merita di essere omologato, dovendosi ritenere – conformemente al parere positivo del commissario giudiziale ed in assenza di opposizioni formulate dai creditori – raggiunta la maggioranza delle classi e ritenendosi sussistenti i presupposti di cui all'art. 112 C.C.I.I.

Non essendo prevista la liquidazione dei beni non si deve procedere alla nomina del liquidatore.

Ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza va notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.

P.Q.M.

- a) omologa il concordato preventivo proposto dalla società della [REDACTED]
[REDACTED]
- b) dispone che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere, nell'esercizio dell'impresa in continuità, alle seguenti disposizioni esecutive:
 - il legale rappresentante amministrerà la società nell'esercizio dell'attività d'impresa seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che è omologato in essa, sotto la sorveglianza continuativa del commissario giudiziale;
 - trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e con cadenza trimestrale, il legale rappresentante della società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte inerenti alla propria attività d'impresa, nonché in merito all'incasso dei crediti pregressi, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo, sottoscritta con firma digitale; detto rapporto andrà trasmesso al commissario giudiziale per le eventuali motivate osservazioni; copia del rapporto, con il parere e le osservazioni del commissario giudiziale verrà da quest'ultimo depositato nel fascicolo telematico ed in cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio; altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni del commissario giudiziale, all'ufficio del registro delle imprese;

- per ogni atto di straordinaria amministrazione inerente all'esercizio dell'impresa provvederà il legale rappresentante della società, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale, dandone comunicazione al giudice delegato;
 - la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, per tutte le attività inerenti all'esercizio dell'impresa ed alla riscossione dei crediti, degli affitti e dei flussi derivanti dall'attività di impresa, appartiene alla società, ma prima di agire o resistere in giudizio il legale rappresentante dovrà informare il Giudice delegato, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale;
- c) conferma il commissario giudiziale dott. Andrea Ranieri, disponendo che questi:
- sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori ai sensi dell'art. 118, comma 1 C.C.I.I., segnalando altresì al tribunale, a norma dell'art. 118, comma 4 C.C.I.I., ogni mancato compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;
 - per ogni semestre, a partire dal primo 2026, rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, C.C.I.I. e lo trasmetta ai creditori;
 - conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, C.C.I.I.;
- d) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 C.C.I.I.;
- e) ai fini del miglior assolvimento del proprio incarico, il commissario giudiziale è facoltizzato a:
- compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo ai libri sociali e alle scritture contabili;
 - assistere alle sedute degli organi sociali;
 - chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
- f) ordina che ai sensi dell'art. 48, comma quinto, C.C.I.I., la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.

Così deciso in Ferrara, il giorno 26/05/2026

Il Presidente
dott.ssa Mauro Martinelli

Il Relatore ed estensore
dott.ssa Marianna Cocca